



ORDINANZA n. 72/2019

Prot. N. 10152/6.7

Tre Ville, lì 3 dicembre 2019

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE SU VIA FEVRI IN FRAZIONE PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO. PERIODO 06.12.2019 - 19.04.2020.

IL SINDACO

VISTA la concessione di data 22.08.2018 protocollo Comunità delle Regole di Spinale e Manez n. 2489 dd. 23.08.2018 mediante la quale è stato disciplinato l'uso di parte della p.f. 27/1 in C.c. Ragoli II (tratto di Via Fevri) tra il Comune di Tre Ville e la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, al fine di consentire la regolamentazione del traffico fino al 30.06.2020;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 176 di data 28.11.2019 "Regolamentazione spazi di sosta in frazione Palù di Madonna di Campiglio durante la stagione invernale 2019 - 2020" esecutiva a norma di Legge;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare in modo sistematico la circolazione stradale della frazione a vocazione turistica di Palù di Madonna di Campiglio (in c.c. Ragoli 2^ parte);

RITENUTO necessario provvedere per ragioni di pubblica sicurezza stradale ed in coerenza con i contenuti della concessione di data 22.08.2018 protocollo Comunità delle Regole di Spinale e Manez n. 2489 dd. 23.08.2018, all'introduzione delle seguenti misure lungo la Via Fevri:

- *divieto di sosta per tutti gli automezzi a partire dal tunnel sottostante la pista "Direttissima" su tutta la carreggiata stradale fino al termine della strada, compresa la piazzola per la sosta dei mezzi di emergenza (p.f. 76 in C.c. Ragoli 2^ parte);*
- *divieto di transito per tutti gli automezzi a partire dall'entrata al tunnel sottostante la pista "Direttissima" e fino al termine in corrispondenza del vascone acquedotto "Fevri", eccezione fatta per i residenti dei civici n.18,20,22,24,26;*
- *divieto assoluto di sosta a partire dal parcheggio a monte del civico n. 16 (Hotel Cerana) e fino al termine in corrispondenza del vascone acquedotto "Fevri", eccezione fatta per i residenti e gli aventi diritto (Regolieri e comunque possessori di "tesserino verde") limitatamente all'area-parcheggio posta all'ingresso del suddetto tunnel;*

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ORDINA

per quanto esposto in premessa, su Via Fevri in fraz. Palù di Madonna di Campiglio dal 06.12.2019 al 19.04.2020, l'istituzione di:

1. **Divieto di sosta** per tutti gli automezzi (veicoli, motoveicoli e ciclomotori) a partire dal tunnel sottostante la pista "Direttissima" su tutta la carreggiata stradale fino al termine della strada, compresa la piazzola per la sosta dei mezzi di emergenza (p.f. 76 in C.c. Ragoli 2^ parte).
2. **Divieto di transito** per tutti gli automezzi (veicoli, motoveicoli e ciclomotori) a partire dal tunnel sottostante la pista "Direttissima" fino al termine della strada (p.f. 76 in C.c. Ragoli 2^ parte) ad eccezione dei proprietari e/o affittuari delle abitazioni ubicate al termine della strada con l'obbligo di esposizione sul cruscotto del permesso rilasciato dal Comune di Tre Ville.
3. **Divieto di transito e di sosta** per tutti gli automezzi (veicoli, motoveicoli e ciclomotori) a partire dal civico n. 16 (Hotel Cerana) e fino all'entrata del tunnel sottostante la pista "Direttissima" comprese le aree di pertinenza ad eccezione per i residenti e gli aventi diritto (Regolieri e comunque possessori di "tesserino verde" o permesso rilasciato dal Comune di Tre Ville, con l'esposizione dello stesso) limitatamente all'area-parcheggio posta all'ingresso del suddetto tunnel.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termini di Legge.

"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034."

"Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice delle strade, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495".

Copia della presente viene inviata:

- All'Albo telematico.
- Agli Agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs. n° 285/92 e ss.mm.
- Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez.

IL SINDACO
Matteo Lebraro